

EPERTORIO N. 132396

RACCOLTA N. 30945

-----ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI -----

-----TRA PROFESSIONISTI (STP)-----

----- (Legge 12.11.2011 n° 183 , G.U. 14.11.2011)-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di febbraio---

-----10 febbraio 2015-----

In Milano, nel mio studio in Galleria del Corso n. 2.-----

Avanti a me Dr. **PASQUALE MATARRESE**, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano, -----

-----sono presenti:-----

- **REZZOAGLI Chiara**, nata a Garbagnate Milanese (MI), il
giorno 14 luglio 1986, domiciliata per la carica presso
la sede sociale a Milano, corso Lodi n. 5, la quale di-
chiara di intervenire al presente atto nella qualità di
Procuratore Speciale della società "**EIGHT BOND LTD**", So-
cietà debitamente costituita e validamente registrata ai
sensi della legislazione d'Inghilterra e Galles, iscrit-
ta al Registro di Commercio di Inghilterra e Galles al
n. 09280445, con sede in Second Floor, De Burgh House,
Wickford, Essex, SS12 OFD (Gran Bretagna), codice fisca-
le italiano: 97709280156 con domicilio fiscale in Italia
- Milano corso Lodi n. 5; nominata in forza di Procura
Speciale in data 7 gennaio 2015, autenticata dal Notaio
Pubblico Brian Spencer in Wickford, Essex in data 23
gennaio 2015 Numero di protocollo: 14/2015, munita di
regolare apostille in data 28 gennaio 2015 numero
S112337, che in originale si allega al presente atto
sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa
avutane dai comparenti con il mio consenso;-----

- **COLELLA dr. Alberto**, nato a Milano (MI) il giorno 13
febbraio 1965, residente a Milano (MI) via Filippo Tura-
ti n. 7, codice fiscale CLL LRT 65B13 F205F;-----

- **VITIELLO dr. Luca**, nato a Milano (MI) il giorno 19 marzo
1965, residente a Milano (MI) via Friuli n. 11/A, codice
fiscale VTL LCU 65C19 F205J.-----

Cittadini italiani, come gli stessi mi dichiarano e di nazio-
nalità inglese la Società.-----

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, con il presente atto stipulano e convengono quanto se-
gue:-----

-----TITOLO I-----

-----ARTICOLO 1-----

Viene costituita, ai sensi della **Legge 12.11.2011 n° 183**, tra
la Società **EIGHT BOND LTD**, come sopra rappresentata ed i si-
gnori **COLELLA dr. Alberto** e **VITIELLO Luca**, Dottori Commercia-
listi, una *società per azioni tra Professionisti (STP)* (di se-
guito "*Società*") avente la denominazione sociale:-----

-----"Studio Tributario Luca Vitiello & C. S.p.A. -----

-----Società tra Professionisti (STP) "-----

-----ARTICOLO 2-----

La **Società** svolge esclusivamente attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (di seguito "**Attività Professionale**"), quali previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28/05/2005 n. 139 e successive eventuali integrazioni.-----

Nell'esecuzione dell'**Attività Professionale** la **Società** dovrà garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da Soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34.-----

Nell'esecuzione di ciascun incarico la **Società** potrà avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilità dei Soci Professionisti, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, cui l'incarico è attribuito ed in caso di particolari attività, ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potrà far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la **Società** potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre **Società**, nei limiti di cui all'art. 2361 C.C., purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139, nonché compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, purché nei limiti della strumentalità all' **Attività Professionale**, e con espressa esclusione di attività intrinsecamente commerciali, nonché delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106, D.Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le operazioni che risultino vietate dalla recente e futura legislazione.-----

-----ARTICOLO 3-----

La sede legale della **Società** è fissata in **Milano (MI) corso Lodi n. 5.**-----

-----ARTICOLO 4-----

Il capitale sociale è fissato in **Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)** (di seguito "**Capitale**") rappresentato da numero 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e ripartite in due Categorie di Azioni:-----

- 30.000 (trentamila) azioni di Categoria A
- 20.000 (ventimila) azioni di Categoria B

Per "Socio A" si intende il Socio/i titolare/i di azioni di Categoria A-----

Per "Socio B" si intende il Socio/i titolare/i di azioni di Categoria B-----

Detto **Capitale** viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci

costituenti (di seguito nell'insieme "Soci" e "Soci A" et "Soci B") nel modo seguente :-----

Socio A-----

- EIGHT BOND LTD Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) - di cui versati Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) - pari a numero 30.000 (trentamila) azioni di Categoria A del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) -----
- che i Rappresentanti della Società Socio A, titolare delle azioni di Categoria A, hanno i Requisiti previsti dall'articolo 5 dello Statuto Sociale.-----

Soci B-----

- COLELLA dr. Alberto, dottore commercialista, Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) - di cui versati Euro 625,00 (seicentoventicinque virgola zero zero) - pari a numero 2.500 (duemilacinquecento) azioni di Categoria B del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero)-----
- VITIELLO Luca, dottore commercialista, Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento virgola zero zero) - di cui versati Euro 4.375,00 (quattromila trecentosettantacinque virgola zero zero) - pari a numero 17.500 (diciassettemilacinquecento) azioni di Categoria B del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero)-----

Si dà atto, ai sensi dell'art. 2342 C.C. che è stata versata in data 5 febbraio 2015 presso Banca Popolare di Milano Agenzia 00005 - la somma di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento) del **Capitale** - come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in data 5 febbraio 2015 dal predetto istituto, che in copia certificata conforme da me Notaio in data odierna si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per dispensa avutane dai componenti con il mio consenso.-----

I **Soci** si obbligano a versare, in proporzione alla propria quota sottoscritta, il restante capitale sociale su richiesta dell'Organo Amministrativo.-----

I Soci dichiarano: (i) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 5 dello Statuto Sociale (ii) che sono stati rispettati i diritti di maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni.-----

-----ARTICOLO 5-----

La **Società** si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme convenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto Sociale, allegato al presente atto sotto la lettera "C" per cui ne è parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai componenti.-----

-----ARTICOLO 6-----

-----Diritto di Voto-----

-----Articolo 2351 C.C.-----

6.1) Ogni azione di Categoria A e di Categoria B attribuisce

il diritto di voto, come segue:-----
delle 50.000 (cinquantamila) azioni, rappresentanti l'intero capitale sociale le azioni di Categoria B hanno diritto di voto plurimo mentre le Azioni di Categoria A hanno diritto ad un voto per ogni Azione e precisamente:-----

- numero 30.000 (trentamila) azioni di Categoria A hanno diritto a un voto per ogni azione. Dette azioni possono essere anche sottoscritte da Socio non professionista o persona giuridica o soggetto di diritto diverso dalle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto "Socio A".-----
- numero 20.000 (ventimila) azioni di Categoria B hanno diritto a voto plurimo consistente in tre voti per ogni azione. Dette azioni devono essere sottoscritte esclusivamente da Soci Professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto al fine di consentire il rispetto delle maggioranze nelle deliberazioni o decisioni spettanti ai Soci Professionisti come fissate dalla normativa vigente "Socio B".-----

6.2) Le numero 20.000 azioni di Categoria B a voto plurimo, ai sensi del precedente comma, mantengono il voto plurimo anche in capo al cessionario a qualsiasi titolo delle azioni di Categoria B purché Professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.-----

-----ARTICOLO 7-----

La durata della **Società** è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**.-----

-----ARTICOLO 8-----

Gli esercizi sociali si chiudono al **31 (trentuno) dicembre** di ogni anno, il primo si chiuderà il **31 dicembre 2015** (trentuno dicembre duemilaquindici).-----

-----ARTICOLO 9-----

La **Società** è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione**, che dura per gli esercizi 2015 - 2016 et 2017 e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 nelle persone dei Dottori Commercialisti regolarmente iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, signori:-----

- **VITIELLO dr. Luca**, nato a Milano (MI) il giorno 19 marzo 1965, domiciliato per la carica a Milano (MI) corso Lodi n. 5, codice fiscale VTL LCU 65C19 F205J **Presidente** ----
- **COLELLA dr. Alberto**, nato a Milano (MI) il giorno 13 febbraio 1965, domiciliato per la carica a Milano (MI) corso Lodi n. 5, codice fiscale CLL LRT 65B13 F205F **Vice Presidente** -----

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione della **Società** come risultanti all'articolo 15 (quindici) dello Statuto Sociale.-----

Gli Amministratori accettano la carica e dichiarano di non

trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge e di essere Dottori Commercialisti regolarmente iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

-----ARTICOLO 10-----

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società e all'emissione delle azioni di Categoria A et Categoria B come sopra previste.

-----ARTICOLO 11-----

A comporre il Collegio Sindacale per il gli esercizi 2015 - 2016 et 2017 e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 vengono nominati i signori:

-----Sindaci Effettivi-----

- **LISO dr. Salvatore**, nato a Barletta (BA) il giorno 1 agosto 1969, domiciliato a Milano (MI) via C.G. Merlo n. 1, codice fiscale LSI SVT 69M01 A669Q, iscritto al Registro dei Revisori al numero 119739 in data 10 gennaio 2001 **Presidente**
- **TACCONI dr. Riccardo**, nato a Bologna (BO) il giorno 16 dicembre 1960, domiciliato a Milano (MI) via Lepetit Roberto n. 4, codice fiscale TCC RCR 60T16 A944J, iscritto al Registro dei Revisori al numero 56650 in data 12 aprile 1995
- **CAMPANILE dr. Livio Orazio**, nato a Milano (MI) il giorno 19 ottobre 1961, domiciliato a Milano (MI) via Vincenzo Monti n. 51, codice fiscale CMP LRZ 61R19 F205D, iscritto al Registro dei Revisori al numero 2687 in data 19 aprile 1990

-----Sindaci Supplenti-----

- **LANZOLA rag. Emanuela Antonia**, nata a Milano (MI) il giorno 30 aprile 1968, domiciliata a Milano (MI) via Filippo Turati n. 8, codice fiscale LNZ MLN 68D70 F205A, iscritta al Registro dei Revisori al numero 31400 in data 12 aprile 1995
- **MINOLA dr. Cesare Maria**, nato a Milano (MI) il giorno 11 giugno 1938, domiciliato a Milano (MI) via Rugabella n. 1, codice fiscale MNL CRM 38H11 F205J, iscritto al Registro dei Revisori al numero 38587 in data 21 aprile 1995

I quali non sono in alcuna condizione di ineleggibilità prevista dalla Legge e sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in relazione all'attività svolta della Società

I compensi spettanti individualmente ai componenti Effettivi del Collegio Sindacale verranno stabiliti nella prima Assemblea dei Soci.

-----ARTICOLO 12-----

Il controllo contabile, verrà affidato o ad un Revisore o allo stesso Collegio Sindacale; la cui nomina è demandata all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

-----ARTICOLO 13-----

Le spese del presente atto, connesse e dipendenti sono a carico della **Società** ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2328 n. 12 del Codice civile, vengono indicate approssimativamente in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero). -----

-----ARTICOLO 14-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato a ritirare da Banca Popolare di Milano Agenzia 00005 la somma di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) ivi depositata quale 25% (venticinque per cento) del **Capitale**. -----

Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato da me Notaio, su numero otto fogli di cui si sono occupate facciate sedici compresa la presente è stato letto da me Notaio ai comparenti i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro manifestata volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore **undici**.-----

F.TO: REZZOAGLI Chiara-----

VITIELLO Luca-----

COLELLA Alberto-----

PASQUALE MATARRESE NOTAIO-----

---ALLEGATO "C" AL NUMERO 132396/30945 DI REPERTORIO---

-----STATUTO DI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-----

-----Articolo 1-----

-----Denominazione-----

1.1) La **Società** è denominata:-----

-----"**Studio Tributario Luca Vitiello & C. S.p.A.**-----

-----"**Società tra Professionisti (STP)**"-----

-----Articolo 2-----

-----Sede-----

2.1) La **Società** ha sede in **Milano (MI)**.-----

-----Articolo 3-----

-----Oggetto-----

3.1) La **Società** svolge esclusivamente attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, quali previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28/05/2005 n. 139 e successive eventuali integrazioni.-----

3.2) Nell'esecuzione dell'attività la **Società** dovrà garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34.-----

3.3) Nell'esecuzione di ciascun incarico la **Società** potrà avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilità dei soci professionisti cui l'incarico è attribuito ed in caso di particolari attività, ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potrà far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia.-----

3.4) Per il conseguimento dell'oggetto sociale la **Società** potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre **Società**, nei limiti di cui all'art. 2361 C.C., purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139, nonché compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, purché nei limiti della strumentalità all'attività professionale, e con espressa esclusione di attività intrinsecamente commerciali, nonché delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106, D.Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le operazioni che risultino vietate dalla recente e futura legislazione.-----

-----**Articolo 4**-----

-----**Durata**-----

4.1) La durata della **Società** è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e può essere prorogata con deliberazione assembleare.-----

-----**Articolo 5**-----

-----**Soci**-----

5.1) Possono assumere la qualifica di soci della **Società** i professionisti iscritti presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Soci B, titolari delle Azioni di Categoria B (a voto plurimo).-----

5.2) Possono altresì essere ammessi, soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, soci non professionisti Soci A, titolari delle Azioni di Categoria A (un voto per ogni azione), a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti (di seguito "**Requisiti**") (i) di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la **Società** è iscritta, (ii) non abbiano riportate condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, (iii) non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari e (iv) siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34 o dalla normativa tempo per tempo vigente. Qualora i Soci A titolari delle Azioni di Categoria A (siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti e le incompatibilità sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli Amministratori).-----

In ogni caso il numero di Soci Professionisti, Soci B, iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, deve essere tale che la loro partecipazione ai diritti amministrativi sia espressa in maniera da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni (o decisioni) dei Soci e determinare la maggioranza numerica di 2/3 sul totale dei Soci con la loro partecipazione al capitale sociale, Soci

B titolari di azioni di Categoria B (a voto plurimo).-----

-----**Articolo 6**-----

-----**Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi**-----

-----**ai singoli soci**-----

6.1) L'attribuzione degli incarichi ai singoli Soci professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:-----

- prioritariamente secondo la preferenza espressa dal cliente;-----
- secondariamente e solo ove non sia stata espressa alcuna preferenza, o il professionista indicato non ritenga di poter portare a termine l'incarico, la **Società** potrà, previa informazione al cliente, attribuire lo svolgimento dell'incarico a propri Soci B in possesso della professionalità adeguata a quanto richiesto.-----

Alla fine della scelta di cui sopra, la **Società** consegnerà al cliente l'elenco dei Soci B, professionisti Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l'indicazione dei titoli e qualifiche professionali di ciascuno di essi.-----

-----**Articolo 7**-----

-----**Capitale e azioni**-----

7.1) Il Capitale sociale è di **Euro 50.000,00** (cinquantamila virgola zero zero) diviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e ripartite in due categorie di azioni:-----

- 30.000 (trentamila) azioni di categoria A
- 20.000 (ventimila) azioni di categoria B

Per "Socio A" si intende il Socio titolare di azioni di categoria A-----

Per "Socio B" si intende il Socio titolare di azioni di categoria B-----

-----**Articolo 8**-----

-----**Diritto di Voto**-----

-----**Articolo 2351 C.C.**-----

8.1) Ogni azione di categoria A e di categoria B attribuisce il diritto di voto, come segue:-----
delle 50.000 (cinquantamila) azioni, rappresentanti l'intero capitale sociale alcune azioni hanno diritto di voto plurimo e precisamente:-----

- numero 30.000 (trentamila) azioni di categoria A hanno diritto a un voto per ogni azione. Dette azioni possono essere anche sottoscritte da Socio non professionista o persona giuridica o soggetto di diritto diverso dalle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto "Socio A".-----
- numero 20.000 (ventimila) azioni di categoria B hanno diritto a voto plurimo consistente in tre voti per ogni azione. Dette azioni devono essere sottoscritte da Soci

Professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto al fine di consentire il rispetto delle maggioranze nelle deliberazioni o decisioni spettanti ai Soci Professionisti come fissate dalla normativa vigente "Socio B".-----

8.2) Le numero 20.000 azioni di categoria B a voto plurimo, ai sensi del precedente comma, mantengono il voto plurimo anche in capo al cessionario a qualsiasi titolo delle azioni di categoria B purché Professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.-----

-----Articolo 9-----

-----Finanziamenti-----

9.1) La **Società** potrà acquisire dai soci A et B finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

-----Articolo 10-----

-----Obbligazioni-----

10.1) L'emissione di obbligazioni è deliberata dalla assemblea straordinaria secondo le modalità previste dalla legge e nel caso di prestito obbligazionario convertibile, per il collocamento si dovranno osservare gli articoli 5 - 8 -11 del presente Statuto.-----

-----Articolo 11-----

-----Trasferimento delle azioni-----

-----Clausola di Prelazione e Gradimento-----

11.1) Le azioni di categoria A et B sono trasferibili per atto tra vivi con l'osservanza di quanto stabilito negli articoli 5 et 8 del presente Statuto in particolare:-----

- in ogni caso il numero di Soci Professionisti, Soci B, iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, deve essere tale che la loro partecipazione ai diritti amministrativi sia espressa in maniera da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni (o decisioni) dei Soci e determinare la maggioranza numerica di 2/3 sul totale dei Soci ed alle condizioni di seguito indicate. -----

11.2) La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della **Società** alla omogeneità della compagine sociale, ai sensi degli articoli 5 et 8 del presente Statuto, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni di categoria A et B. -----

11.2.1) Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione". -----

11.2.3) Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'in-

tendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato. -----

11.2.4) L'intestazione a società fiduciaria non è consentita.-----

11.2.5) Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la **Società**. -----

11.2.6) Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni di categoria A et B dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione. -----

11.2.7) A seguito di trasferimenti delle azioni di categoria A et B *sia inter vivos* che *mortis causa* non sono consentite alterazioni nelle espressioni dei diritti di voto tra Soci Professionisti Dottori Commercialisti regolarmente iscritti all'Albo Professionale e Soci con finalità tecniche o di finanziamento, pertanto i trasferimenti sono consentiti nel rispetto dei requisiti normativi ai sensi dell'art. 11 del D.M. 34/2013.-----

11.3.1) Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articoli, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----

11.3.2) Pertanto il Socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla **Società** la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.-----

11.3.3.) Il Consiglio di Amministrazione dovrà, senza indugio,

attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.-----

11.3.4) La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata al Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Libro Soci, al socio la decisione sul gradimento.-----

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al Socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni, nel rispetto degli articoli 5 et 8 del presente Statuto; le azioni di categoria B possono essere trasferite esclusivamente a Professionisti iscritti per gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.-----

Qualora il gradimento venga negato, la società (nei limiti dell'articolo 2357 C.C.)/gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovrà/dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2347-ter C.C.-----

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci.-----

Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta lettera.-----

L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.-----

-----Articolo 12-----

-----Convocazione della assemblea-----

12.1) L'assemblea è convocata dagli Amministratori anche fuori dal comune della sede della **Società**, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea, in deroga al comma 2 dell'art. 2366 c.c. mediante avviso comunicato ai soci con mezzi (raccomandata, fax o posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della assemblea.-----

12.2) L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il termine massimo previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio annuale. -----

Tale termine potrà essere prorogato nei limiti massimi fissati dalla legge, al verificarsi dei presupposti dalla stessa previsti.-----

12.3) Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui l'assemblea non risulti legalmente costituita.-----

-----Articolo 13-----

-----Svolgimento delle adunanze-----

13.1) L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge e nel rispetto dei diritti di voto plurimo attribuiti dal precedente articolo 8 del presente Statuto ai Soci B titolari delle azioni di categoria B e nel rispetto delle maggioranze delle deliberazioni o decisioni spettanti ai Soci B Professionisti (Professionisti iscritti per gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) come fissate dalla normativa vigente.-----

13.2) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in loro assenza o rinuncia da chi viene eletto dalla assemblea.-----

13.3) E' ammesso il voto per corrispondenza, in tal caso chi esprime voto per corrispondenza si considera intervenuto alla assemblea.-----

13.4) L'assemblea può essere tenuta per teleconferenza nonché per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente; con tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.---

-----Articolo 14-----

-----Organo amministrativo-----

14.1) La **Società** è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.---

14.2) I membri del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, possono essere anche non soci.-----

14.3) La nomina degli Amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.-----

14.4) Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, per dimissioni, revoca, morte o decadenza, decade automaticamente l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'assemblea per la nomina degli Amministratori deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.-----

-----Articolo 15-----

-----Competenza e poteri dell'organo amministrativo-----

15.1) All'organo amministrativo spetta in via esclusiva ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria della **Società**.-----

15.2) L'organo amministrativo ha competenza a deliberare pure in tema di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale ed altro quali limiti, di riduzione del capitale sociale in caso di recesso, di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché di trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. La predetta competenza è con-

corrente con quella dell'assemblea.-----

15.3) Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in comitato, determinando i limiti della delega nel rispetto dell'art.2381 c.c..-----

-----**Articolo 16**-----

-----**Presidente**-----

16.1) Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente assente o impedito.-----

-----**Articolo 17**-----

-----**Convocazione del Consiglio di Amministrazione**-----

17.1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta uno o più componenti o il Collegio Sindacale.-----

17.2) La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo (telegramma, telefax, e-mail) a consentirne la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun consigliere ed a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, non oltre il quinto giorno precedente a quello fissato per la riunione. Nei casi d'urgenza, il predetto termine non può essere inferiore ai due giorni .-----

-----**Articolo 18**-----

-----**Svolgimento delle sedute Consiliari**-----

18.1) Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.-----

18.2) Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o rinuncia da chi viene eletto dagli Amministratori intervenuti.-----

18.3) Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.-----

18.4) Le sedute del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.-----

-----**Articolo 19**-----

-----**Rappresentanza legale e firma sociale**-----

19.1) La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi spettano all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

19.2) Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano inoltre agli Amministratori delegati, per gli atti compresi nelle loro at-

tribuzioni.-----

19.3) L'organo amministrativo competente può attribuire la rappresentanza e la firma sociale anche ad altri Amministratori, a dipendenti e a terzi mediante rilascio di procure generali e speciali per singoli atti o categorie di atti. -----

19.4) L'organo amministrativo può autorizzare che determinati atti e corrispondenza siano sottoscritti, in tutto o in parte, mediante riproduzione meccanica della firma.-----

19.5) Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge sono dichiarati conformi all'originale dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

-----Articolo 20-----

-----Remunerazione degli Amministratori-----

20.1) All'Amministratore Unico e ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea.-----

20.2) La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente e amministratore delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti stabiliti dall'assemblea.-----

20.3) L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

-----Articolo 21-----

-----Collegio Sindacale-----

21.1) Al Collegio Sindacale si applicano le norme previste dalla legge.-----

21.2) Le sedute del Collegio Sindacale si possono tenere anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.-----

21.3) Oltre al compenso annuo, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, spetta ai sindaci il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.-----

-----Articolo 22-----

-----Controllo contabile-----

22.1) All'assemblea ordinaria, previo parere del Collegio Sindacale, è riservata la scelta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2409 bis c.c., di affidare alternativamente il controllo contabile al Collegio Sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una **Società** di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.-----

22.2) Al revisore ed alla **Società** di revisione si applicano le norme previste dalla legge.-----

-----**Articolo 23**-----

-----**Bilancio e utili**-----

23.1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.-----

23.2) Dagli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% destinato alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.-----

23.3) In ordine alla destinazione dell'eccedenza, decide l'assemblea di volta in volta.-----

23.4) I dividendi non riscossi si prescrivono entro cinque anni a favore della **Società**.-----

-----**Articolo 24**-----

-----**Esclusione**-----

24.1) Il socio professionista (Socio B titolare delle azioni di categoria B) che sia stato cancellato dall'Albo, per provvedimento disciplinare, dovrà essere escluso dalla **Società** entro tre mesi dalla data in cui il relativo provvedimento è divenuto definitivo, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 8 et 13 del presente Statuto non computandosi a tal fine la quota spettante al socio escludendo.-----

-----**Articolo 25**-----

-----**Recesso**-----

25.1) Il recesso è disciplinato dall'articolo 2473 del C.C.---

25.2) Nel caso di esercizio del diritto di recesso del Socio la compagine sociale dovrà risultare compatibile a quanto stabilito negli articoli 5 et 8 del presente Statuto, poichè non sono consentite alterazioni nelle espressioni dei diritti di voto tra Soci Professionisti e Soci con finalità tecniche o di finanziamento, nel rispetto dei requisiti normativi ai sensi dell'art. 11 del D.M. 34/2013.-----

-----**Articolo 26**-----

-----**Assicurazione**-----

26.1) La **Società** dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni eventualmente causati ai clienti dai singoli professionisti Soci B titolari di azioni di categoria B (Professionisti iscritti per gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) nell'esercizio dell'attività professionale.-----

-----**Articolo 27**-----

-----**Scioglimento della società**-----

27.1) La **Società** si scioglie per le cause e secondo le modalità previste dalla legge.-----

-----**Articolo 28**-----

-----**Clausola di mediazione ed arbitrato**-----

27.1) Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale/assicurativo che dovessero insorgere tra i soci oppure tra i soci e la **Società** e

quelle promosse da o contro Amministratori, sindaci o liquidatori saranno sottoposte al tentativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Civile e Commerciale presso la Camera Arbitrale di Milano iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. In caso di insuccesso del tentativo di mediazione le controversie saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Lombardia nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 et 36 del D.Lgs. 5/2003. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrario ordinario o di arbitrato rapido in conformità con i suddetto Regolamento.-----

-----**Articolo 29**-----

-----**Disposizioni finali**-----

28.1) Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.-----

F.TO: REZZOAGLI CHIARA

VITIELLO LUCA

COLELLA ALBERTO

PASQUALE MATARRESE NOTAIO